

**DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2015
291/2015/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DELLE TEMPISTICHE RELATIVE AI
MECCANISMI DI PEREQUAZIONE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS
NATURALE E PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RETTIFICHE DEI
DATI TRASMESSI AI FINI DELLA PEREQUAZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 giugno 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica", approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 44/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07", approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 483/2014/R/EEL);
- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 26 maggio 2015, prot. Autorità n. 16682 del 27 maggio 2015 (di seguito: comunicazione del 26 maggio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 44/2012/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione;
- con la deliberazione 367/2014/R/GAS è stata approvata la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;
- sulla base di quanto stabilito dall’articolo 42, comma 1, della RTDG, la perequazione dei costi e dei ricavi di distribuzione e di misura per gli anni 2014-2019 si articola in:
 - a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
 - b) perequazione dei costi relativi al servizio di misura;
- sulla base di quanto stabilito dall’articolo 42, comma 3, della RTDG, in relazione all’interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione, la Cassa si attiene alle indicazioni dell’Autorità e ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell’Autorità;
- le modalità di determinazione degli importi a consuntivo e in acconto relativi alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione sono definite, rispettivamente, dall’articolo 43, della RTDG e dall’articolo 45, della RTDG, mentre le modalità per il calcolo dell’ammontare di perequazione dei costi relativi al servizio di misura sono definite dall’articolo 44, della RTDG;
- le regole per la quantificazione ed erogazione dei saldi di perequazione sono fissate dall’articolo 46, della RTDG, che prevede le seguenti tempistiche:
 - entro il 31 luglio di ogni anno a partire dall’anno 2015 ciascuna impresa distributrice fa pervenire alla Cassa le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione relativo all’anno precedente;
 - entro il 30 settembre di ciascun anno la Cassa comunica all’Autorità e a ciascuna impresa distributrice l’ammontare di perequazione relativo ai

- singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, di cui all'articolo 43, della RTDG, e di cui all'articolo 44, della RTDG;
- entro il 31 ottobre di ogni anno ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto;
 - entro il 30 novembre di ogni anno la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, eroga quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice;
- la RTDG non prevede, attualmente, disposizioni in merito alla rettifica di errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 26 maggio 2015, la Cassa ha segnalato, all'Autorità, alcune esigenze di revisione delle disposizioni della RTDG in relazione alle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e l'opportunità di introdurre disposizioni in materia di rettifiche dei dati trasmessi dalle imprese distributrici ai fini della perequazione;
- nella medesima comunicazione è stato evidenziato che l'adozione di tali revisioni potrebbe consentire una gestione più efficiente di tali meccanismi da parte della Cassa e favorire una convergenza delle disposizioni in materia di gestione dei meccanismi di perequazione previste dalla RTDG con le disposizioni presenti nel TIV e nel TIT;
- con la deliberazione 483/2014/R/EEL è stato avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche per il servizio di connessione in vigore nel periodo di regolazione con decorrenza dall'1 gennaio 2016.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per la revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e per l'adozione di provvedimenti in materia di rettifiche dei dati trasmessi ai fini della perequazione, con l'obiettivo di consentire una gestione più efficiente di tali meccanismi da parte della Cassa e di favorire una convergenza delle disposizioni in materia di gestione dei meccanismi di perequazione previste dalla RTDG con le disposizioni relative alle perequazioni gestite dalla Cassa per altri servizi dei settori di competenza dell'Autorità;
- sia opportuno che le ipotesi di convergenza in relazione alle partite relative ai servizi del settore delle infrastrutture elettriche vengano valutate nell'ambito del richiamato procedimento avviato con la deliberazione 483/2014/R/EEL.

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e per l'adozione di provvedimenti in materia di rettifiche dei dati trasmessi ai fini della perequazione, con l'obiettivo di consentire una gestione più efficiente di tali meccanismi da parte della Cassa e di favorire una convergenza delle disposizioni in materia di gestione dei meccanismi di perequazione previste dalla RTDG con le disposizioni relative alle perequazioni gestite dalla Cassa per altri servizi di settori di competenza dell'Autorità;
2. di rendere disponibile, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, un documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità, tenendo conto delle esigenze di revisione dei meccanismi di perequazione illustrate dalla Cassa nella comunicazione del 26 maggio 2015;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 30 novembre 2015;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni